

5096/98

LIMITE

PUBLIC 1

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1997

Il presente documento contiene in allegato un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2054° Consiglio Telecomunicazioni del 1° dicembre 97 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio 2056° Consiglio Sanità del 4 dicembre 97 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 395/97 che ripartisce, per il 1997, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia	PE-CONS 3626/1/97 REV 1 PE-CONS 3627/97 PE-CONS 3629/97 11793/97	285/97, 286/97, 287/97 288/97	Contro NL, FIN, S

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
-----------------------------	----------------	---------------	------

2059° Consiglio Trasporti dell'11 dicembre 97			
Direttiva del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri	12251/97 + COR 1 (nl) + REV 1 (fi)	289/97, 290/97, 291/97, 292/97, 293/97, 294/97, 295/97, 296/97, 297/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus	5300/1/97 REV 1 + REV 1 COR 1	298/97, 299/97	
Regolamento del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro	12046/97	300/97, 301/97	Contro UK
2060° Consiglio Lavoro e Affari sociali del 15 dicembre 97			
Direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	12586/97 12587/97		
Direttiva del Consiglio che estende la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord			

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica	PE-CONS 3630/97	302/97, 303/97	Contro L
Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES	13075/97 + COR 1	304/97, 305/97, 306/97	
Direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso	12514/97 + COR 1 (nl)	307/97, 308/97, 309/97, 310/97	
2061° Consiglio Agricoltura - 15 dicembre 97			
Regolamento del Consiglio che autorizza il Portogallo a concedere aiuti ai produttori di barbabietole da zucchero e che sopprime ogni tipo di aiuto nazionale a decorrere dalla campagna 2001/2002	11029/97		Contro E, I
Regolamenti del Consiglio			Contro P
a) che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve	13294/97		
b) che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87	13295/97		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2061° Consiglio Agricoltura - 16 dicembre 97 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/91 che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate e il regolamento (CEE) n. 2137/92 relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni	12982/97 13359/97 13131/97 PE-CONS 3628/97	311/97 312/97, 313/97	Astensione A, P Contro UK

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2062° Consiglio Ambiente del 16 dicembre 97 Decisione del Consiglio concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle Organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli 2063° Consiglio Pesca - 18 dicembre 97 Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96 Decisione del Consiglio che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1997 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (controllo dello sforzo di pesca nel Mar Baltico) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 702/97 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (aumento dei contingenti "merluzzi bianchi" e "surimi")	12562/97 12959/97 + REV 1 (s) 10248/97 12275/97 13092/97 13253/97		Astensione IRL

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)	13004/97	314/97	Astensione F
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	12953/97 + COR 1 (en)		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro	11300/97		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per il raccolto 1998	11988/97		
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE relativa al miglioramento delle statistiche agricole comunitarie	13360/97		
Regolamento del Consiglio che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	12710/97		
Regolamento del Consiglio che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare	13355/97 + REV 1 (s) + COR 1 (en)	315/97, 316/97, 317/97, 318/97, 319/97	Contro DK, GR

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (restituzioni protezione animali)	13549/97	320/97, 321/97, 322/97, 323/97	Contro D, I
Direttive del Consiglio a) che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità b) che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità	13143/97 + COR 1 13144/97 + COR 1	324/97, 325/97, 326/97, 327/97, 328/97, 329/97, 330/97, 331/97, 332/97, 333/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva	13398/97		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo	PE-CONS 3632/97	334/97, 335/97, 336/97	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori	PE-CONS 3631/97 + COR 1	337/97, 338/97, 339/97, 340/97	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità	PE-CONS 3637/97		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - DICEMBRE 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (versione codificata del regolamento n. 1866/86)	12082/97		
Regolamento del Consiglio che proroga il programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico - Programma SYNERGY - adottato con regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio del 14 aprile 1997	13224/97	341/97	
2063° Consiglio Pesca - 19 dicembre 97			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale	13221/97 + COR 1		Contro Fin, S
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	PE-CONS 3633/97 + COR 1 (s)		
Decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile	13185/97 + COR 1	342/97, 343/97, 344/97	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 83/653/CEE relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca delle aringhe nel Mare del Nord a decorrere dal 1° gennaio 1984	13046/97		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	12965/97		
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	13235/97		
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	13282/97	345/97, 346/97, 347/97, 348/97, 349/97, 350/97, 351/97, 352/97	Contro IRL
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen	13284/97		
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Faeröer	13104/97	353/97, 354/97	
Regolamento del Consiglio che ripartisce, per il 1998, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia	13286/97	353/97, 354/97	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Islanda	13287/97	353/97, 354/97 355/97, 356/97, 357/97	

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia	13331/97	353/97, 354/97, 358/97, 359/97	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia	13103/97	353/97, 354/97 358/97, 359/97	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania	13102/97	353/97, 354/97, 358/97, 359/97	
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia	13333/97		
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, i contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona della Federazione russa	13335/97		
Regolamento del Consiglio che stabilisce per il 1998 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale	13336/97	360/97	
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale	13337/97		

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- DICEMBRE 1997 -

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock	13425/97	361/97, 362/97, 363/97	

DICHIARAZIONE 285/97

Dichiarazione delle delegazioni francese e greca

"La Francia e la Grecia dichiarano che per "costi sostenuti dall'operatore per l'adattamento e la gestione dell'elenco degli abbonati da non iscrivere nell'elenco pubblico" si devono intendere i costi dei mezzi tecnici e commerciali necessari per la fornitura specifica di detto servizio, nelle condizioni di rigorosa sicurezza che implica la sicurezza ricercata da chi si abbona al servizio."

DICHIARAZIONE 286/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"Nell'interpretare il considerando n. 7 relativo all'articolo 3 della presente direttiva, la Germania, secondo la motivazione della posizione comune del Consiglio (doc. 8937/1/96 REV 1 ADD 1), parte dal presupposto che a uno Stato membro sia permesso applicare, in materia di protezione dei dati, le proprie disposizioni nazionali a reti e servizi che non sono pubblici o che non sono accessibili al pubblico, restando inteso che la direttiva 95/46/CE viene comunque applicata al trattamento di dati personali nell'ambito di tali reti e servizi."

DICHIARAZIONE 287/97

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese vota a favore della presente direttiva, sostenendone con vigore gli obiettivi e riconoscendone l'importanza per la tutela dei cittadini dell'Unione europea. Tuttavia, come già menzionato in occasione dell'adozione della posizione comune, fa osservare, a proposito dell'articolo 3, che per motivi tecnici potrebbe essere necessario ritardare l'attuazione di alcune disposizioni, in particolare per quanto riguarda gli abbonati che hanno accesso a reti analogiche (anche se collegati a centrali digitali)."

DICHIARAZIONE 288/97

Dichiarazione della Commissione

Articolo 15

"La Commissione conferma che, secondo la lettera e lo spirito del *modus vivendi* in materia di comitatologia, informerà esaurientemente il Parlamento europeo sulle misure esecutive derivanti dalla presente direttiva che essa intende adottare."

DICHIARAZIONE 289/97

Articolo 1 e articolo 3, paragrafo 5

"Il Consiglio e la Commissione convengono di intraprendere, non appena il protocollo di Torremolinos del 1993 sarà entrato in vigore, l'esame degli effetti che tale entrata in vigore potrebbe avere sulla direttiva per quanto riguarda la sua applicazione alle navi da pesca battenti bandiera di un paese terzo, e di adottare, se occorre, le misure necessarie per tenere conto di tali effetti."

DICHIARAZIONE 290/97

Articolo 3, paragrafo 5, ultima frase e articolo 5

"La Commissione dichiara che l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 5, non dovrebbe comportare modifiche strutturali o trasformazioni rilevanti delle navi da pesca esistenti battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità o battenti bandiera di un paese terzo, né la classificazione obbligatoria di tali navi da pesca esistenti e di quelle nuove."

DICHIARAZIONE 291/97

Articolo 8 e allegato II

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, ai sensi dell'articolo 8, durante il periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva e, in primo luogo, il 31 dicembre 1998, si debba fare tutto il possibile per esaminare le disposizioni relative al capitolo IX dell'allegato II della direttiva per quanto riguarda la loro applicazione a navi da pesca nuove di lunghezza compresa tra i 24 e 45 metri, tenendo quindi in debito conto le dimensioni limitate di tali navi e il numero delle persone a bordo."

DICHIARAZIONE 292/97

Articolo 8 e allegato III

"La Commissione dichiara che nel predisporre, ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva, le disposizioni per l'interpretazione delle norme sulla stabilità a nave integra delle nuove navi contenute nel capitolo III dell'allegato del protocollo di Torremolinos, che sono state lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni, e gli Stati membri e il Consiglio dichiarano che, nel deliberare in materia a norma dell'articolo 9, non cercheranno di introdurre disposizioni che obbligherebbero gli Stati membri ad applicare requisiti, non attinenti alla costruzione, relativi all'applicazione di criteri sulla stabilità a nave integra per le navi da pesca battenti bandiera di uno degli Stati membri meno rigorosi rispetto ai criteri non attinenti alla costruzione in essi vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva."

DICHIARAZIONE 293/97

Articolo 8 e allegato III

"La Danimarca prende atto che i membri del Consiglio e della Commissione chiedono al Comitato previsto dalla direttiva di procedere ad un'interpretazione armonizzata delle regole di cui al capitolo III dell'allegato del protocollo di Torremolinos sui requisiti in materia di stabilità per le nuove navi da pesca. Ha constatato con soddisfazione che la dichiarazione riguarda ormai soltanto le nuove navi da pesca. Tuttavia, la delegazione danese dichiara esplicitamente che il suo paese non può accettare un'interpretazione armonizzata secondo la procedura di comitato che comporti un requisito in materia di marca di linea di galleggiamento né per le nuove navi né per quelle esistenti.

Un requisito relativo alla marca di bordo libero potrebbe rivelarsi disastroso per la flotta da pesca industriale danese. In quanto unico paese dell'Unione europea ad avere un settore di pesca industriale importante, la Danimarca reputa essenziale che un'interpretazione esauriente delle regole in materia di stabilità delle navi adibite alla pesca industriale consenta di realizzare gli obiettivi di sicurezza in modi diversi, in base ad una valutazione globale della capacità di sopravvivenza della nave, in cui i requisiti relativi alla costruzione, segnatamente stabilità, resistenza dello scafo e portanza, devono essere posti sullo stesso piano di quelli in materia di marca di bordo libero e di linea di galleggiamento."

DICHIARAZIONE 294/97

Articolo 9

"La Commissione intende selezionare con precisione e raggruppare le questioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva e convocare a tal fine riunioni specifiche del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CE del Consiglio in modo che gli Stati membri possano avere un'adeguata rappresentanza in seno al Comitato."

DICHIARAZIONE 295/97

Articolo 11

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'articolo 11 della direttiva del Consiglio lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri in materia di azioni legali nei confronti di un particolare reato."

DICHIARAZIONE 296/97

Articolo 11

"Il Consiglio dichiara che l'accordo da esso espresso in merito a questo articolo non significa che con esso viene offerta la possibilità di un controllo caso per caso, a livello comunitario, delle decisioni nazionali relative alle sanzioni."

DICHIARAZIONE 297/97

Articolo 11

"La Commissione dichiara che non rientra nelle finalità del presente articolo disciplinare il modo in cui le amministrazioni e/o gli organi giurisdizionali nazionali applicano nei singoli casi le rispettive disposizioni nazionali sulle sanzioni. È ovvio che ogni singola decisione di un'amministrazione o di un organo giurisdizionale nazionale può essere impugnata in base alle disposizioni nazionali di ogni singolo Stato membro."

DICHIARAZIONE 298/97

Articolo 1, paragrafo 3 - nuovo articolo 3 bis, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che il sistema di classificazione della qualità di confort dei veicoli basato sull'attribuzione di un numero di stelle non è interessato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92."

DICHIARAZIONE 299/97

Articolo 1, paragrafo 4 - nuovo articolo 4, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che né l'età delle persone trasportate né il fatto che i viaggiatori siano riuniti da un'agenzia di viaggi possono essere considerati un criterio per costituire una determinata categoria di viaggiatori ai sensi dell'articolo 2, punto 1.2 e non possono pertanto giustificare la prestazione di un servizio regolare specializzato alle condizioni previste dall'articolo 2, punto 1.1."

DICHIARAZIONE 300/97

Regolamento nel suo insieme

"La delegazione del Regno Unito, favorevole alla liberalizzazione del cabotaggio stradale di viaggiatori, aveva appoggiato la proposta iniziale della Commissione intesa a sostituire il regolamento (CEE) n. 2454/92. Vota invece contro il presente regolamento in quanto ritiene che non contenga lo stesso grado di liberalizzazione previsto nella proposta iniziale della Commissione."

DICHIARAZIONE 301/97

Articolo 3, paragrafo 3

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentargli, nell'ambito della revisione del quadro giuridico dei servizi pubblici annunciata nel libro verde intitolato "La rete dei cittadini: realizzare la potenzialità del trasporto pubblico di viaggiatori in Europa," una proposta concernente altri servizi di linea di trasporto delle persone non contemplati nel presente regolamento."

DICHIARAZIONE 302/97

Dichiarazione della delegazione greca

"Dato che per sua natura la professione di avvocato presenta differenze a seconda degli Stati membri dell'Unione e in particolare in Grecia, in cui, in linea generale, tale professione è esercitata a titolo personale e solo eccezionalmente in forma di studi collettivi di avvocati costituiti in società, la delegazione greca precisa che lo stabilimento in Grecia di agenzie o di succursali di studi collettivi di avvocati costituiti in società conformemente alla legislazione di un altro Stato membro dell'Unione e che presentano differenze notevoli rispetto alle società di avvocati in Grecia potrebbe sollevare problemi."

DICHIARAZIONE 303/97

Dichiarazione della delegazione lussemburghese

"Il Lussemburgo esprime voto contrario sulla proposta modificata di direttiva intesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

Il Lussemburgo continua infatti a nutrire seri dubbi sull'opportunità e l'impostazione generale della proposta di direttiva, poiché ritiene che le attuali disposizioni ledano gli interessi degli utenti dei servizi giuridici dell'Unione europea.

Il Lussemburgo reputa altresì che la proposta possa creare una discriminazione per gli avvocati lussemburghesi riguardo ai principi legislativi applicabili al sistema di formazione e alle condizioni di accesso alla professione e che ciò abbia un'incidenza sulla base giuridica della proposta.

Secondo le autorità lussemburghesi la creazione di un regime derogatorio eccessivo, che prevede il libero stabilimento a carattere permanente e senza controllo, per la professione di avvocato con il titolo dello Stato membro d'origine nello Stato membro ospitante, induce peraltro a chiedersi se tale regime sia compatibile con l'articolo 52 del trattato."

DICHIARAZIONE 304/97

Dichiarazione della Commissione in merito all'insieme della direttiva

- "1. La Commissione ha proposto l'inserimento, all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva, delle clausole standard che figurano nelle direttive che fissano le prescrizioni minime relative alla possibilità di adottare disposizioni più favorevoli e al non regresso del livello generale di protezione.

Poiché l'atto adottato è costituito da una direttiva di cui sono destinatari gli Stati membri, a parere della Commissione non è infatti sufficiente che l'obbligo loro imposto al riguardo figuri esplicitamente solo nell'accordo concluso tra le parti sociali.

2. Sebbene spetti agli Stati membri definire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. La presente direttiva dovrà essere attuata senza discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sul colore, sulla religione o sull'origine nazionale. La Commissione rammenta in proposito che il 1997 è stato proclamato anno europeo contro il razzismo e che in quest'ottica dovrebbero essere assunti impegni significativi riguardanti il principio di non discriminazione."

DICHIARAZIONE 305/97

Dichiarazione del Consiglio in merito alle informazioni fornite dalla Commissione

"Il Consiglio prende atto delle informazioni della Commissione messe a verbale."

DICHIARAZIONE 306/97

Dichiarazione della Commissione in merito alle informazioni fornite dalla Commissione

"La Commissione ha dato queste informazioni - sulla base delle indicazioni fornite dalle parti sociali - al solo scopo di agevolare le discussioni. Esse non costituiscono in alcun caso un'interpretazione dell'accordo."

DICHIARAZIONE 307/97

Articolo 2, paragrafo 2

La delegazione tedesca dichiara che:

"La Germania non ritiene che una direttiva sulla disciplina di questioni procedurali costituisca il contesto appropriato per inserire una definizione giuridica di fondo. Nondimeno, la Germania è favorevole alla direttiva, poiché spera che l'inserimento di una definizione di discriminazione indiretta accresca la certezza giuridica degli utenti. La Germania è altresì convinta che la definizione introdurrà maggior chiarezza, cosa che permetterà di raggiungere gli obiettivi della direttiva in materia di politica a favore delle donne e di rispettare le prescrizioni della seconda frase dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, nell'ottica della creazione e dello sviluppo delle piccole e medie imprese."

DICHIARAZIONE 308/97

Articolo 3, paragrafo 1 (a)

"Il Consiglio chiede che la Commissione, nella relazione che dovrà presentare in conformità dell'articolo 7, prenda altresì in esame la questione del campo di applicazione della direttiva. In questo contesto, sarà tenuto debitamente conto della giurisprudenza della Corte in tutti i pertinenti settori della politica sociale che rientrano nel principio generale di non discriminazione."

DICHIARAZIONE 309/97

Articolo 4

Le delegazioni finlandese e svedese dichiarano che:

"La Finlandia e la Svezia avrebbero desiderato che la direttiva contenesse una disposizione esplicita che precisasse che gli Stati membri, conformemente al loro sistema giudiziario, adottano le misure necessarie affinché la parte attrice non sia tenuta a dimostrare il sussistere di una volontà di discriminazione da parte della convenuta al fine di accertare la violazione del divieto di discriminazione basata sul sesso."

DICHIARAZIONE 310/97

Dichiarazione della delegazione italiana

"L'Italia considera l'adozione della direttiva sull'inversione dell'onere della prova un importante progresso nel diritto comunitario.

Tuttavia, nella considerazione che il Consiglio non ha accolto gli emendamenti del Parlamento europeo sostenuti dalla Commissione, l'Italia auspica che - sull'esperienza della prima applicazione - in sede di relazione sull'attuazione prevista dall'articolo 7, il Consiglio possa decidere in favore di un ampliamento del campo di applicazione in tutti i settori pertinenti della politica sociale."

DICHIARAZIONE 311/97

Dichiarazione della delegazione austriaca

"L'articolo 1, paragrafo 8 della versione proposta comporta l'obbligo, nell'ambito della denominazione commerciale del prodotto, di precisare il contenuto di albumina di origine esterna e di amido. L'Austria sottolinea che la disposizione adottata nella fattispecie deve essere in rispondenza, per quanto attiene al contenuto, con le disposizioni adottate in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla direttiva 79/112/CEE modificata dalla direttiva 97/4/CE.

Si propone pertanto che la Direzione generale VI, competente per la direttiva proposta, e la Direzione generale III, competente per i problemi connessi con l'etichettatura dei prodotti alimentari, riesaminino la compatibilità della proposta per ciò che si riferisce all'articolo 1, paragrafo 8 con la direttiva relativa all'etichettatura."

DICHIARAZIONE 312/97

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che l'obbligo di comunicare le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente nonché il nome dell'offerente prescelto, conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, primo comma, non deve ledere i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private, in particolare attraverso la divulgazione di informazioni sensibili di natura commerciale o tecnica.

Essi rammentano altresì che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva del Consiglio 93/38/CEE, i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi, compresi quelli a cui è stato assegnato l'appalto, possono esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono."

DICHIARAZIONE 313/97

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che, pur continuando ad assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento tra enti pubblici e privati, essa limiterà le sue richieste di statistiche ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2 allo stretto necessario per adempiere gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici, al fine di ridurre gli oneri che gravano sugli enti aggiudicatori.

Nel quadro della revisione in corso dell'accordo sugli appalti pubblici la Commissione intende parimenti conseguire una semplificazione dei requisiti statistici sul piano internazionale. Se riuscirà nel suo intento, essa adotterà le misure necessarie affinché i requisiti statistici interni siano opportunamente adattati."

DICHIARAZIONE 314/97

"La delegazione francese desidera comunicare le seguenti spiegazioni in merito alla sua astensione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca per il 1998.

Con tale astensione essa esprime la sua inquietudine per il progressivo smantellamento dei dazi doganali relativi ad un prodotto per il quale essi sono già stati ridotti nel 1997 e la cui importazione in quantitativi illimitati ad aliquote preferenziali provoca un effetto di sostituzione sul mercato del pesce bianco in ambito comunitario con la conseguente destabilizzazione dei corsi.

La delegazione francese chiede peraltro che la Commissione si impegni a seguire in modo molto regolare le importazioni di merluzzi dell'Alaska nella Comunità e a tenere al corrente nei dettagli il Comitato di gestione circa gli effetti di tale misura sul mercato dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 315/97

Dichiarazione della Commissione

Trattamento del latte

"La Commissione si propone di seguire attentamente l'evoluzione del mercato del latte alimentare e, in particolare, gli aspetti concernenti il tenore di materia proteica del latte. Essa esaminerà a tale riguardo le conseguenze delle decisioni relative al codice di principio per i prodotti lattiero caseari adottate nell'ambito del "Codex alimentarius" e ne riferirà al Consiglio.

La Commissione è inoltre convinta dell'interesse di fissare, in vista di migliorare la qualità del latte, criteri massimi in materia di trattamento termico dello stesso. Essa si propone di approfondire l'analisi di tali criteri al fine di trarne le conseguenze e ne riferirà al Consiglio."

DICHIARAZIONE 316/97

Dichiarazione della Commissione

Materia secca sgrassata

"Anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, la Commissione esaminerà, su richiesta di uno Stato membro, suffragata da studi scientifici e statistici, il requisito concernente il tasso minimo di materia secca sgrassata."

DICHIARAZIONE 317/97

Dichiarazione della Commissione

Punto di congelazione

"Nel quadro delle modalità di applicazione, la Commissione prenderà in considerazione il caso del punto di congelazione dei latti prodotti a partire da miscugli provenienti da zone di raccolta diverse, per mezzo dell'adozione di disposizioni che, per quanto possibile, non comportino oneri amministrativi supplementari per la latteria interessata."

DICHIARAZIONE 318/97

Dichiarazione della delegazione greca

"La delegazione greca ritiene che talune disposizioni dell'attuale regolamento non soddisfino le esigenze dei consumatori, secondo le condizioni fissate per il funzionamento del mercato del latte.

Alla luce di tale constatazione, il Governo greco dichiara, per quanto concerne la spinosa questione del vuoto giuridico da colmare a causa della mancata fissazione di un massimale per il trattamento termico di ciascuna categoria di latte, che adotterà ogni misura disponibile per assicurare la protezione del consumatore e lo smaltimento sul mercato di un autentico prodotto alimentare naturale come il latte."

DICHIARAZIONE 319/97

Dichiarazione della delegazione danese

"Per motivi di principio la Danimarca ritiene che, per quanto concerne il latte alimentare, che costituisce un alimento di base, non sia ammissibile l'aggiunta di altri prodotti alimentari.

La Danimarca ritiene inoltre che la commercializzazione di latte alimentare arricchito con proteine del latte, sali minerali e vitamine debba essere disciplinata da una normativa nazionale finché non sarà stata eventualmente adottata una normativa orizzontale.

La Danimarca vota pertanto contro la presente proposta."

DICHIARAZIONE 320/97

"La Commissione conferma la dichiarazione fatta all'atto dell'adozione della modifica della direttiva 91/628/CEE (protezione degli animali durante il trasporto - doc. 8462/95 punto 5 dell'allegato).

La Commissione si impegna a tener conto, nel calcolo delle restituzioni, delle spese relative ai controlli causate dall'osservanza dei requisiti in materia di benessere degli animali ai punti di uscita dal territorio dell'Unione."

DICHIARAZIONE 321/97

"La Commissione precisa che il regolamento relativo alle modalità di applicazione prevedrà che i controlli al momento dello scarico nel paese terzo siano effettuati da un veterinario di uno Stato membro in servizio ufficiale oppure da una società di controllo e ispezione riconosciuta da uno Stato membro o dalla Commissione."

DICHIARAZIONE 322/97

"Il Consiglio invita la Commissione a ottenere, mediante intese con i paesi terzi interessati, che si possa procedere al controllo nel loro territorio senza ostacoli."

DICHIARAZIONE 323/97

"Il Consiglio invita la Commissione a sviluppare, nella negoziazione di accordi con i paesi terzi e nel rispetto dei trattati, una soluzione contrattuale che permetta di assoggettare le loro esportazioni all'osservanza delle norme comunitarie in materia di benessere e di protezione degli animali durante il trasporto."

DICHIARAZIONE 324/97

Articolo 4, paragrafo 2

"Il Consiglio invita la Commissione ad accelerare la creazione di tale base di dati onde renderla operativa prima dell'entrata in vigore del presente testo e ad adattare il sistema ANIMO ai cambiamenti introdotti dalla presente direttiva."

DICHIARAZIONE 325/97

Articolo 8, paragrafo 2

"Il Consiglio invita la Commissione a riprendere la menzione di tali importazioni a fini particolari nel software dalla base di dati per SHIFT."

DICHIARAZIONE 326/97

Articolo 8, paragrafo 4

"Il Consiglio invita la Commissione a valutare, allo scopo di evitare frodi su prodotti che possono presentare rischi per la salute dell'uomo, la possibilità di adeguare, per i prodotti di cui al presente paragrafo, la cauzione prevista per la procedura doganale T 5 a quella prevista per la procedura doganale T 1."

DICHIARAZIONE 327/97

Articolo 10

"Il Consiglio invita la Commissione a procedere al riesame della decisione 94/360/CEE per renderla conforme ai requisiti del paragrafo 2 del presente articolo."

DICHIARAZIONE 328/97

Articolo 12, paragrafo 3

"La Commissione conferma che se tali prodotti sono stati sottoposti a un controllo materiale soddisfacente, essi non dovranno più subire un controllo analogo all'uscita dal deposito, dalla zona franca o dal deposito doganale."

DICHIARAZIONE 329/97

Dichiarazione della Commissione sulle direttive nel loro insieme

"Per quanto concerne la base giuridica, la Commissione si rammarica profondamente che il Consiglio non possa accettare la base giuridica proposta dalla Commissione, ossia l'articolo 100 A del trattato.

La proposta ha conseguenze sostanziali per la protezione della salute dei consumatori europei, dato che contiene la normativa per il controllo sanitario di prodotti provenienti dai paesi terzi. La Commissione ritiene pertanto estremamente opportuno che il Parlamento sia strettamente associato ai lavori.

Essa esprime particolare rammarico per il modo di procedere del Consiglio, in quanto non rileva alcun particolare motivo per prendere attualmente una decisione.

La Commissione deve quindi riservarsi la facoltà di avvalersi di tutte le possibilità giuridiche in suo possesso, in particolare la possibilità di adire la Corte di giustizia su tale questione."

DICHIARAZIONE 330/97

Dichiarazione della Commissione sulle direttive nel loro insieme

"Per quanto concerne gli aspetti tecnici il compromesso della Presidenza non è soddisfacente per la Commissione.

Su vari punti essenziali non vengono raggiunti gli obiettivi della proposta. Al riguardo vanno citati in particolare il sistema della clausola di salvaguardia, le sanzioni e la funzione dei controlli di identità."

DICHIARAZIONE 331/97

Dichiarazione della Commissione sulle direttive nel loro insieme

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

"Al riguardo si registra un regresso rispetto alla situazione attuale. Nell'ambito del mercato comune non è accettabile che i singoli Stati membri adottino misure di protezione nazionali. Tale tipo di soluzione può provocare soltanto perturbazioni degli scambi e difficoltà nel trasporto interno di merci. Va inoltre rilevato che la formulazione della proposta del Consiglio può dare adito a confusione.

Si deve inoltre osservare che l'idea di rafforzare i nostri controlli in caso di problemi in un paese terzo può essere percepita dai paesi terzi come un falso segnale. In linea di principio è compito del paese terzo adottare esso stesso misure correttive se vuole rifornire il nostro mercato."

DICHIARAZIONE 332/97

Dichiarazione della Commissione sulle direttive nel loro insieme

SANZIONI

"Per quanto concerne le sanzioni, la Commissione ha badato a rispettare il principio della proporzionalità e l'organizzazione degli Stati membri. Il compromesso non corregge uno dei punti deboli della normativa vigente. Lasciare agli Stati membri il compito di infliggere le sanzioni non mi sembra sufficiente per il conseguimento dell'obiettivo prefissato, ossia la corretta applicazione del diritto in tutto il territorio della Comunità."

DICHIARAZIONE 333/97

Dichiarazione della Commissione sulle direttive nel loro insieme

CONTROLLI

"La Commissione aveva confidato in un chiarimento per quanto concerne i controlli. Con il mantenimento dello statu quo, neppure tale problema verrà risolto in modo soddisfacente."

DICHIARAZIONE 334/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'ultimo considerando

"La Commissione s'impegna a affidare a un gruppo di esperti ad hoc il compito di esaminare senza indugio in che misura sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo affinché sia offerta al consumatore europeo una migliore possibilità di comparare i tassi annuali effettivi globali proposti dagli istituti nei vari Stati membri, garantendo così il funzionamento armonioso del mercato interno.

La Commissione presenterà quindi al Consiglio una comunicazione scritta su questo tema. Essa informerà regolarmente il Consiglio, già a decorrere dal prossimo Consiglio "Consumatori", circa lo stato di avanzamento dei lavori del gruppo di esperti.

Il Consiglio s'impegna a esaminare al più presto la comunicazione scritta che gli sarà trasmessa dalla Commissione al riguardo."

DICHIARAZIONE 335/97

Dichiarazione della delegazione austriaca

"L'Austria si rammarica che la presente posizione comune non armonizzi le componenti dei costi.

In definitiva, l'onere relativo al recepimento della direttiva dovrebbe essere il più basso possibile sia per il settore economico che, in un secondo tempo, per i consumatori. Ciò è, tuttavia, impossibile se si rendono necessarie reiterate modifiche in un lasso di tempo molto breve.

L'Austria auspica quindi che la Commissione non lesini alcuno sforzo per giungere ad un'armonizzazione prima della scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva o, eventualmente, che essa proroghi tale termine se ciò dovesse rendersi necessario ai fini del suo recepimento."

DICHIARAZIONE 336/97

Dichiarazione della delegazione belga

"1. Per permettere al consumatore europeo di comparare correttamente i tassi annui effettivi globali proposti dagli enti creditizi dei vari Stati membri e per garantire un funzionamento armonioso del mercato interno, il Belgio ritiene necessario armonizzare tutti gli elementi di calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Più particolarmente, secondo il Belgio l'armonizzazione del calcolo del tasso annuo effettivo globale dovrebbe essere estesa: a) all'utilizzazione di un anno normalizzato, come già previsto per il mese e la settimana, b) alla base di calcolo.

2. L'allegato II della posizione comune del Consiglio riprende esempi di calcolo sulla base del calendario (parte A) e esempi di calcolo sulla base di un anno standard (parte B). Il Belgio ritiene che questa doppia presentazione dia adito a confusione e non concordi con le disposizioni legali proposte.

3. Il Belgio ha preso atto dell'impegno della Commissione di affidare senza indugio ad un gruppo di esperti lo studio della necessità di armonizzare ulteriormente le componenti del costo del credito al consumo.

Il Belgio spera vivamente che i risultati di tale gruppo siano disponibili il più presto possibile, per poter tenerne conto nella messa a punto della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 337/97

Dichiarazione della Commissione

Articolo 2, lettera b)

"La Commissione ritiene che l'espressione "valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa" figurante nell'articolo 2, lettera b), si applichi anche ai prodotti commercializzati pezzo per pezzo o unità per unità."

DICHIARAZIONE 338/97

Dichiarazione della Commissione

Articolo 12, primo comma

"La Commissione ritiene che l'articolo 12, primo comma della direttiva non possa essere interpretato nel senso che il suo diritto d'iniziativa viene posto in discussione."

DICHIARAZIONE 339/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

Considerando 13

"La Germania muove dal presupposto che il nuovo considerando 12 bis non avrà conseguenze di sorta per quanto riguarda le disposizioni relative all'indicazione dei prezzi durante la fase di introduzione dell'euro. La Germania ritiene inoltre che, conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri siano responsabili del mantenimento della trasparenza dei prezzi."

DICHIARAZIONE 340/97

Dichiarazione delle delegazioni olandese e tedesca

Articolo 2, lettera b) e articolo 3, paragrafo 1, ultima frase

"Secondo l'interpretazione dei Paesi Bassi e della Germania e tenuto conto anche della dichiarazione della Commissione al riguardo, dall'articolo 2, lettera b) e dall'articolo 3, paragrafo 1, ultima frase si evince che spetta agli Stati membri decidere che l'obbligo di menzionare il prezzo per unità di misura non si applica ai prodotti venduti pezzo per pezzo o unità per unità."

DICHIARAZIONE 341/97

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rammenta che ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano l'importo ritenuto necessario.

La proposta della Commissione concernente SYNERGY non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario; essa rientra pertanto nella sola responsabilità del Consiglio e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 342/97

"La delegazione austriaca ritiene che le azioni destinate a preparare il personale della protezione civile debbano rivolgersi anche ai membri delle associazioni di volontariato che, in alcuni Stati membri, apportano contributi significativi."

DICHIARAZIONE 343/97

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'attuazione del presente programma d'azione dovrà avvenire in stretta collaborazione con altre pertinenti attività all'interno della Commissione, quali i lavori svolti per l'attuazione delle direttive "SEVESO" e "SEVESO II".

Pertanto il Consiglio e la Commissione raccomandano vivamente ai servizi che si occupano del programma e delle direttive e di altre attività pertinenti di coordinare, nella misura del possibile, le rispettive azioni."

DICHIARAZIONE 344/97

"Il Consiglio prende nota che gli Stati membri si impegnano a nominare nel Comitato di gestione gli stessi rappresentanti nominati nella Rete permanente dei corrispondenti nazionali in materia di protezione civile."

DICHIARAZIONE 345/97

Dichiarazione della delegazione irlandese

"La delegazione irlandese ribadisce la posizione fermamente sostenuta dal suo governo ed illustrata nel memorandum irlandese (doc. 5765/92 PECHE 104), secondo cui il contingente globale di popolazioni ittiche assegnato per quote ai suoi pescatori si situa al di sotto di un livello equo e ragionevole, non è conforme agli impegni di cui all'allegato VII della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 e, più in generale, è in disaccordo con gli obiettivi di sviluppo regionale della Comunità.

Il Governo irlandese continuerà di conseguenza a sollevare il problema fintanto che non sarà stata trovata una soluzione soddisfacente. Pertanto la delegazione irlandese si riserva il diritto di ritornare costantemente su questo punto in presenza di fatti nuovi, nell'ambito di proposte riguardanti il settore della pesca o in qualsiasi altro ambito appropriato della politica comunitaria."

DICHIARAZIONE 346/97

Dichiarazione della delegazione svedese

"In seguito alla decisione adottata quanto alla ripartizione del merluzzo bianco nella zona III b, c, d, la delegazione svedese desidererebbe dichiarare quanto segue:

Per i motivi addotti dalla Svezia nella causa C-206/97 pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, tale ripartizione non è valida."

DICHIARAZIONE 347/97

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito accoglie favorevolmente gli elementi dell'accordo del Consiglio che comportano ulteriori restrizioni della pesca industriale, in particolare la riduzione del TAC per le catture accessorie di aringhe nell'ambito della pesca industriale e l'introduzione di un TAC per il cicerello nel Mare del Nord. Il Regno Unito considera tuttavia eccessivamente elevato il livello del TAC per il cicerello. Il Regno Unito ritiene inoltre che le popolazioni catturate a fini industriali debbano, se possibile, essere utilizzate in misura sempre maggiore per il consumo umano e che debba essere effettuata un'analisi costante delle ripercussioni ambientali della pesca industriale su vasta scala."

DICHIARAZIONE 348/97

Dichiarazione della delegazione irlandese

"La delegazione irlandese desidera che sia messo a verbale che essa si oppone con la massima fermezza al livello del contingente di sugarello assegnato all'Irlanda nelle zone Vb, VI, VII, VIII a b d e, XII, XIV e che non può accettare la decisione del Consiglio. La delegazione irlandese reputa tale assegnazione significativamente inferiore al livello cui l'Irlanda ha diritto. A suo parere, la decisione del Consiglio è quindi immorale, arbitraria, discriminatoria, adottata ignorando totalmente le ragioni dell'Irlanda e contraria ai principi della politica comune della pesca. La delegazione irlandese si riserva il diritto di impugnare la decisione con tutti i mezzi che riterrà opportuni."

DICHIARAZIONE 349/97

Dichiarazione della commissione

"La Commissione dichiara che i nuovi TAC e contingenti per stock destinati al consumo umano, come previsto nella proposta della Commissione (doc. 12855/97 PECHE 402), terranno debito conto di tutti i dati riveduti che gli Stati membri avranno fornito ai suoi servizi prima del 15 febbraio 1998 e che essa adotterà opportune misure sulla base di dati comprovati."

DICHIARAZIONE 350/97

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio, nell'approvare la deroga per lo sbarco di aringhe del Mar Baltico a scopi industriali diversi dal consumo umano, come previsto dall'articolo 9 del regolamento su TAC e contingenti per il 1988, invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a esaminare in via prioritaria la proposta della Commissione per un regime permanente e si impegna a prendere una decisione al riguardo entro il 30 giugno 1998, tenendo conto del parere del Parlamento europeo."

DICHIARAZIONE 351/97

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola, in relazione alla nota di pagina 3 per lo stock "acciuga - ix,x, copca 34.1.1.", osserva quanto segue:

- a) la nota è illegale per i motivi esposti dal Regno di Spagna nella causa C-179/95, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
- b) la Spagna dichiara che s'opporrà al presente regolamento per le medesime ragioni per cui è opposta al regolamento (CE) n. 746/95."

DICHIARAZIONE 352/97

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che entro il 30 marzo 1998 raggiungerà un accordo sui nuovi TAC e sulle nuove ripartizioni contenuti nella proposta della Commissione 12855/97 e non compresi nel presente accordo. Per evitare attività irresponsabili di pesca, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le catture effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998 non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo delle catture storiche nell'ambito dei TAC e delle ripartizioni di cui sopra."

DICHIARAZIONE 353/97

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese, tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 dopo un dibattito approfondito sulla politica in materia di accordi di pesca con i paesi terzi e, in particolare, del punto 4 i), terzo trattino, **ribadisce** l'importanza che annette ad una generalizzazione dei meccanismi a disposizione della Commissione che consentono di trasferire le possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Si constata tuttavia che la presente proposta di regolamento non contempla tali dispositivi di trasferimento e che ciò può pregiudicare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca, condizione essenziale per la salvaguardia degli interessi comunitari nel loro insieme.

Ferma restando l'importanza attribuita alla pronta adozione di misure che consentano di dare attuazione alle conclusioni del Consiglio, si riconosce che la lacuna in questione deriva dal fatto che si tratta di un periodo transitorio; la delegazione portoghese non si oppone pertanto all'approvazione del regolamento."

DICHIARAZIONE 354/97

Dichiarazione delle delegazioni tedesca e del Regno Unito

"**Le delegazioni tedesca e del Regno Unito** affermano l'importanza delle conclusioni adottate dal Consiglio del 30 ottobre 1997 relative agli accordi di pesca con paesi terzi. Tra queste figura l'invito rivolto alla Commissione affinché esamini in quale misura si possa giungere ad una maggiore flessibilità nell'attuazione di detti accordi, studiando, tra l'altro, accordi che consentano di trasferire la possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Le delegazioni tedesca e del Regno Unito affermano che sarebbe contrario al principio di stabilità relativa conferire alla Commissione il potere di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro nel caso degli accordi di pesca con le Isole Faerøer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania."

DICHIARAZIONE 355/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca parte dal principio che la ripartizione fra gli Stati membri dei diritti di pesca al sebasto concessi dall'Islanda per il 1998, oggetto di un accordo raggiunto nell'ambito del Consiglio il 18 e 19 dicembre 1997, non pregiudica il principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 356/97

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola ritiene che la ripartizione del sebasto nelle acque islandesi decisa per il 1998 non pregiudichi affatto la ripartizione per i prossimi anni in quanto si tratta di nuove possibilità di pesca, alle quali tutti gli Stati membri hanno il diritto di partecipare ai sensi della sentenza della Corte di giustizia, del 13 ottobre 1992, nella causa C-63/90 e altre."

DICHIARAZIONE 357/97

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese rammenta che la ripartizione dei contingenti di pesca risultanti dall'accordo stipulato con l'Islanda deve tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri e rispettare il principio della non discriminazione.

In proposito il Portogallo ritiene che la ripartizione di tali contingenti per il 1998 non debba ipotecare l'avvenire o costituire un precedente per i prossimi anni o per altre possibilità di pesca."

DICHIARAZIONE 358/97

Dichiarazione delle delegazioni spagnola e portoghese

"Le delegazioni spagnola e portoghese partono dal presupposto che la ripartizione dei contingenti approvata per il 1998 non pregiudichi le ripartizioni degli anni successivi, poiché i contingenti per la Comunità nelle acque di Estonia, Lettonia, e Lituania rappresentano nuove possibilità di pesca alle quali hanno diritto tutti gli Stati membri, come stabilito dalle sentenze della Corte di giustizia del 13 ottobre 1992 (Causa C-63/90 e altre)."

DICHIARAZIONE 359/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La delegazione tedesca parte dal presupposto che la ripartizione tra gli Stati membri dei diritti di pesca per il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto concessi da Estonia, Lettonia e Lituania per il 1998, decisa dal Consiglio in data 18 e 19 dicembre 1997, lascia impregiudicato il principio di stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 360/97

Dichiarazione della Francia

"La Francia ha riservato i diritti di Saint-Pierre e Miquelon sulla quota di limanda attribuita alla Comunità nel quadro della NAFO. Tale attribuzione ha avuto luogo infatti in base alle catture anteriori realizzate da Saint-Pierre e Miquelon prima dell'adesione della Comunità alla NAFO. Poiché Saint-Pierre e Miquelon non rientra più nella politica comune della pesca (PCP), detta quota è di sua spettanza. Il problema dovrà essere rapidamente definito sul piano giuridico tra la Francia e la Commissione."

DICHIARAZIONE 361/97

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che il mandato conferito alla Commissione di apportare alcuni adeguamenti al presente regolamento in seguito alle decisioni dell'ICCAT lascia impregiudicata la competenza del Consiglio per il recepimento nel diritto comunitario delle decisioni vincolanti adottate dalle organizzazioni internazionali della pesca."

DICHIARAZIONE 362/97

Dichiarazione della delegazione italiana

"Con il documento COM(97)598 del 14.11.1997, la Commissione propone l'istituzione di un TAC per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie nonché la relativa distribuzione di contingenti tra gli Stati membri.

La fonte di questa proposta risiede nella raccomandazione con la quale l'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) ha sollecitato le Parti contraenti ad adottare una serie di misure finalizzate alla conservazione del "tonno rosso", tra le quali:

- la prevenzione dell'aumento della mortalità da pesca;
- la limitazione delle catture, nel periodo 1996-1998, attraverso la riduzione del 25% rispetto al livello maggiore raggiunto nel 1993-1994.

La delegazione italiana, pur riconoscendo - in linea di principio - l'opportunità di adottare, quando necessario, strumenti gestionali orientati ad uno sfruttamento razionale delle risorse ittiche, manifesta, tuttavia, la propria viva opposizione alla strategia che la Commissione intende seguire, non ritenendola rispondente alla realtà di pesca dell'area nella quale detta strategia andrebbe applicata, né alle intenzioni manifestate dall'ICCAT con la predetta raccomandazione ove, chiaramente, si parla di limitazione dei tassi di sfruttamento.

Non si pone, qui, in dubbio il potere del Consiglio di adottare decisioni, a norma del Reg. 3760/92, orientate alla migliore gestione e conservazione delle risorse ittiche, quando queste risultino, sulla base di una analisi scientifica seria ed attendibile, in condizioni di sofferenza.

Come si è avuto modo di manifestare in altra analoga occasione, l'obiettivo della politica comune della pesca deve essere conseguito con quegli strumenti che meglio si adattano alle condizioni ed alle situazioni delle realtà di pesca sulle quali si vuole intervenire.

Va, a questo proposito, messo in evidenza, ancora una volta, che il Mediterraneo per le sue peculiari caratteristiche non si presta alla applicazione di strumenti e misure gestionali del tipo di quelli proposti dalla Commissione, più facilmente applicabili in altre aree. Ciò sulla base di diverse considerazioni.

Intanto, nel Mediterraneo non vi sono zone economiche di esclusiva pertinenza comunitaria, tali da definirlo come "mare comunitario". Nel bacino, poi, praticano attività di pesca Paesi rivieraschi e Paesi estranei che non sono comunitari o Parti contraenti di Organismi internazionali di pesca aventi responsabilità e competenze nell'area.

Ciò conduce a ritenere che la pesca nel Mediterraneo viene esercitata secondo principi gestionali diversi e non tra loro omogenei, come invece accade nelle zone di mare comunitario. Ne deriva, dunque, una situazione di intollerabile discriminazione per i ceti professionali comunitari e per quelli di quei Paesi membri di Organismi regionali (ICCAT - CGPM).

Non esiste, nel Mediterraneo, un regime comune di gestione e conservazione ed un sistema efficace di controllo dell'applicazione di norme omogenee che consenta di mettere tutti i pescatori che vi svolgono un'attività su un piano di parità.

Norme più restrittive, adottate nell'ottica del condivisibile principio di conservazione, imposte solo ad una frazione dei pescatori mediterranei, conduce anche ad una distorsione della concorrenza sui mercati, essendo chiaro che chi non è vincolato al rispetto di queste norme conseguirebbe un vantaggio economico, potendo sfruttare le risorse biologiche del bacino secondo norme meno severe, se non con assoluto arbitrio.

Di ciò il legislatore comunitario era ben consapevole quando nel 1° "considerandum" del Reg. 1626/94 affermava che "questo mare si presta meno facilmente, date le sue caratteristiche, ad un trattamento analogo a quello applicato nell'Atlantico e nel Mare del Nord".

Del resto, l'adozione di questo regolamento conferma, ove fosse ancora necessario, perché il Mediterraneo, in quanto zona non assimilabile ad altre, ha richiesto una specifica disciplina basata su misure tecniche armonizzate tra i Paesi comunitari rivieraschi, nell'intento di pervenire ad un regime gestionale comune, concordato con tutti i Paesi che vi hanno interessi di pesca (3° considerandum del Reg. 1626/94).

In questa ottica si collocano i risultati delle recenti conferenze diplomatiche di Creta e di Venezia, ed è questa la strada che bisogna seguire, non tralasciando ovviamente, nell'immediato, di adottare quelle misure di disciplina che siano però compatibili con quanto è stato sopra esposto.

L'Italia, pertanto, non può condividere la proposta della Commissione, non ritenendo che la istituzione di un TAC per il tonno rosso sia in linea con la Raccomandazione dell'ICCAT che richiama, piuttosto, ad una riduzione del tasso di sfruttamento della risorsa in questione, misura ben diversa da TAC ed a ragion veduta.

La istituzione di un TAC, del quale nella proposta della Commissione manca peraltro la consistenza globale per l'intera area mediterranea e sulla quale è stata ritagliata la quota comunitaria, richiede che siano fissati anche i contingenti e la loro distribuzione tra i vari Paesi che nell'area svolgono la stessa attività di pesca.

Non si comprende, dunque, come sia possibile decretare autonomamente la quota comunitaria di un TAC globale non conosciuto né fissato da un Organismo internazionale che ne abbia il potere.

Non ci risulta che l'ICCAT, Organismo di pesca sovranazionale competente per gli stocks in questione, abbia mai istituito e distribuito in quote un TAC per l'intero bacino, né avrebbe potuto farlo considerando la presenza in zona di navi appartenenti a Paesi non membri dell'Organizzazione, per non parlare di navi che battono bandiera di comodo o, addirittura, che non battono alcuna bandiera e nei confronti delle quali non ha alcun potere disciplinatorio e sanzionatorio.

L'applicazione del regime di TAC e quote presuppone, infatti, l'esistenza di una zona di mare regolamentata con norme comuni da parte di un Organismo internazionale (p.e. NAFO, IBSFC) che riunisca tutti i Paesi interessati allo stock disciplinato, nonché un sistema di ispezioni e controllo che garantisca l'osservanza delle regole adottate, accompagnato da un apparato sanzionatorio per i casi di violazione. Non ci pare che questo sia, al momento, il caso dell'ICCAT.

L'imposizione ai soli Paesi comunitari del Mediterraneo di contingenti di pesca fissati sulla base di una quota comunitaria autonoma e di un TAC globale mai istituito, oltre a creare problemi di gestione pratica - trattandosi di una novità assoluta per il bacino - non appare giuridicamente giustificata, mancando alla Commissione il potere di disciplinare secondo il sistema di TAC e quote l'attività di pesca in un'area che sfugge alla sua esclusiva competenza, in quanto non definibile come zona di mare comunitario.

Oltre a ciò, ne deriverebbero - come già si è detto - sentimenti di insostenibile discriminazione da parte dei pescatori comunitari nei confronti dei pescatori di altri Paesi, liberi di pescare senza vincoli particolari.

Nel merito della proposta, poi, l'Italia esprime forti dubbi sulla fondatezza ed attendibilità del contingente di 4.145 t. assegnatole. Non si comprende, infatti, su quale base statistica esso riposi e con quale metodo sia stato calcolato.

È questo un punto fondamentale che va chiarito in maniera inequivocabile, non potendo essere accettata alcuna cifra che si fondi su informazioni incomplete, su presunzioni o su estrapolazioni.

Considerate le conseguenze che ne derivano per la vitalità economica di un segmento della flotta che ha già subito significative riduzioni, a fronte del potenziamento delle flotte di altri Paesi, è di vitale importanza che non ci siano dubbi sulla affidabilità dei dati di base. I dati statistici della produzione italiana di tonno rosso forniti in varie occasioni dall'ICCAT risultano contraddittori, mancando dei necessari elementi di univocità.

- In un documento recante la serie storica della produzione italiana di tonno rosso dal 1985 al 1995 le quantità prodotte nel 1993 e 1994 (base per il calcolo della raccomandata riduzione del 25% del tasso di sfruttamento) sarebbero state rispettivamente 4.802 e 5.526 t. Per gli stessi anni, un altro documento ICCAT dichiara, come produzione, 4.428 e 4.735 t.
- Secondo i dati ICCAT nel 1995 la produzione sarebbe stata di 5.193 t. Per lo stesso anno, in un altro documento, la produzione sarebbe stata di 5.601 t.

Si tratta, in ogni caso, non di informazioni provenienti dai dati di cattura, ma da stime scientifiche.

Il meno che si possa dire è che i dati statistici forniti presentano un quadro di estrema confusione ed inaffidabilità che non consente di prendere decisioni corrette ed eque.

In tale contesto ci si chiede, dunque, quale valore di certezza e di equità possa avere il contingente di 4.145 t. che la Commissione intenderebbe assegnare all'Italia.

È convincimento della delegazione italiana che alla base di decisioni che hanno inevitabili conseguenze economiche per i ceti professionali, vi debba essere una ragionevole certezza, senza di che la decisione verrebbe vissuta come iniqua.

È, dunque, indispensabile che - come dichiarato dal Consiglio nella sessione del dicembre 1996 -si proceda prima alla messa a punto di un sistema efficace di registrazione delle catture al fine di conoscere, con la migliore affidabilità possibile, la realtà produttiva della pesca del tonno rosso nel Mediterraneo. Solo se dalle ricerche scientifiche e dai dati di produzione emergerà una reale situazione di sovrasfruttamento dello stock che ne possa pregiudicare la sopravvivenza si potranno adottare strategie gestionali di conservazione.

Prescindendo da queste considerazioni, la cui validità è comunque determinante, alla delegazione italiana preme mettere in debito rilievo che, sotto il profilo più squisitamente gestionale, la Comunità ha adottato o ha in corso di adozione altre misure il cui obiettivo è quello di ridurre lo sforzo di pesca sullo stock di tonno rosso.

1. Il Consiglio ha, infatti, adottato il Reg. 1075/96, recante modifica del Reg. 1626/94 con il quale, nel recepire nel diritto comunitario parte della Risoluzione 95/1 del Consiglio Generale della pesca mediterranea - che riprende a sua volta i contenuti di una raccomandazione ICCAT - ha introdotto il divieto di pesca del tonno rosso con palangari per le navi di lunghezza superiore ai 24 mt., nel periodo 1° giugno - 31 luglio di ogni anno, con il fine di riportare a livelli sostenibili la pesca di questa specie.

Nella relazione alla proposta del regolamento in questione, la Commissione, riferendosi agli altri contenuti della Risoluzione 95/1 del CGPM ed, in particolare, alla riduzione del 25% del volume delle catture nel periodo 1996-1998, testualmente ebbe a dichiarare che "per quanto concerne la limitazione del tasso di mortalità e la riduzione delle catture di tonno rosso, queste misure sono previste nei programmi di orientamento pluriennali degli Stati membri" (cfr. doc. 12603/95 del 18.1.1995 (19.196), pag. 2).

2. Nella decisione relativa agli obiettivi ed alle modalità di ristrutturazione del settore della pesca nel periodo 1° 1.1997 - 31.12.2002 (POP IV), per quanto concerne il Mediterraneo e la pesca del tonno rosso, l'obiettivo di riduzione dello sforzo di pesca è stato fissato al 20%. Stando così le cose, non si comprende la logica in base alla quale la Commissione intende aggiungere una ulteriore riduzione del 25% del volume delle catture di uno stock che, in alcuni documenti relativi alla sua valutazione, non dimostra l'esistenza di una reale situazione di sofferenza.
3. La Commissione ha, molto recentemente, proposto l'adozione di un altro regolamento con il quale si intende evitare una eccessiva pressione di pesca sul tonno rosso, attraverso il divieto di utilizzare le reti a circuizione nel mese di agosto nonché di utilizzare mezzi aerei per le operazioni di pesca nel mese di giugno.

Sembra, dunque, alla delegazione italiana che il ventaglio di misure adottate ed in corso di esame sia di per sé già sufficiente ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo auspicato dalla Commissione di una più razionale e responsabile gestione dello stock di tonno rosso.

Sulla base delle considerazioni svolte, la delegazione italiana, non ravvisando la necessità di penalizzare il settore con l'introduzione di ulteriori misure restrittive, esprime il proprio convinto disaccordo sulla proposta della Commissione di introdurre, nel Mediterraneo, un regime di TAC e quote per il tonno rosso."

DICHIARAZIONE 363/97

Dichiarazione della Grecia

"La delegazione greca dichiara che applicherà l'articolo 3 del doc. 12273/97 PECHE 365 istituendo un appropriato sistema adattato alle condizioni speciali prevalenti in Grecia per l'organizzazione della pesca, e più particolarmente per le regioni insulari."
